

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 13743 del 28/08/2018 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2018/14155 del 27/08/2018

**Struttura proponente:** SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Oggetto:** LEGGE N. 238/2016, ART. 10. D.G.R. N. 1072/2017. AUTORIZZAZIONE ALL'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE (ARRICCHIMENTO) DEI PRODOTTI DELLA VENDEMMIA PER LA CAMPAGNA 2018/2019. SECONDO PROVVEDIMENTO

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

**Firmatario:** ROBERTA CHIARINI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del procedimento:** Roberta Chiarini

Firmato digitalmente

### LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1072 del 17 luglio 2017 recante: "Legge n. 238/2016 art. 10 - approvazione delle disposizioni procedurali per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia";

Dato atto che l'allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta regionale n. 1072/2017 prevede, tra l'altro:

- al punto 2, che la segnalazione della necessità di ricorrere alla pratica dell'arricchimento sia presentata al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera - Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - della Regione Emilia-Romagna entro il 31 luglio di ogni anno per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi nel mese di agosto ed entro il 31 agosto di ogni anno per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi nel periodo successivo e che tale segnalazione sia effettuata:
  - per i vini DOP e IGP, dai Consorzi di tutela riconosciuti e, in loro assenza, dalle Organizzazioni professionali agricole regionali o dalle Organizzazioni di produttori interessate o dalle Centrali cooperative agricole;
  - per i vini, vini con indicazione della varietà e dell'annata, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico, dalle Organizzazioni professionali agricole regionali, dalle Organizzazioni di produttori interessate, dalle Centrali cooperative agricole;
- al punto 3, che la sussistenza delle condizioni climatiche o fitopatologiche che giustificano il ricorso all'arricchimento sia attestata da Enti di ricerca specializzati attraverso una relazione tecnica che comprovi che sul territorio della Regione Emilia-Romagna, o in parte di essa, si sono verificati eventi climatici e fitopatologici avversi alla regolare maturazione delle uve da vino delle superfici vitate in produzione;
- al punto 4, che il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera effettua l'istruttoria delle segnalazioni e accerta sulla base della relazione tecnica la sussistenza di eventi climatici e fitopatologici avversi alla regolare maturazione delle uve da vino, anche attraverso verifiche e consultazioni del Servizio Fitosanitario e ARPAE e, se necessario, dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca; in esito alle

verifiche compiute il Responsabile del Servizio, entro 30 giorni, autorizza il ricorso all'arricchimento;

Vista la determinazione n. 13174 del 09 agosto 2018 con la quale è stata concessa autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia per la campagna 2018/2019;

Richiamate le valutazioni concernenti l'andamento climatico dell'annata vitivinicola 2017/2018 ed il quadro fitosanitario regionale, atte a giustificare le misure relative all'arricchimento del titolo alcolometrico volumico naturale per mosti, vini per base spumante, vini generici, vini varietali, vini IGT, DOC e DOCG derivati dalla vendemmia 2018, riportate nella determinazione n. 13174/2018 sopra citata;

Preso atto della segnalazione presentata dal Consorzio di Tutela dei Vini DOC Colli Piacentini inviata tramite PEC in data 9 agosto 2018, protocollo PG.2018/538653 del 10/08/2018, per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, fino a 1,5% vol. dei prodotti della vendemmia 2018 destinati a dare vini a DOC Colli Piacentini, Gutturnio, Ortrugo dei Colli Piacentini e dei vini a IGT Terre di Veleja e Val Tidone, conservata agli atti di questo Servizio;

Visto il verbale istruttorio del funzionario incaricato in data 13/08/2018, prot. NP/2018/19243, dal quale emerge che la segnalazione conservata agli atti è conforme a quanto previsto dalle disposizioni procedurali di cui alla Deliberazione di giunta regionale n. 1072/2017;

Ritenuto quindi di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, del vino e in generale di tutti i prodotti della vendemmia 2018 destinati alla produzione dei diversi vini, come richiesto nella segnalazione sopra citata;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 93 del 29 gennaio 2018 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamenti 2018-2020", contenente, tra l'altro, la Direttiva inerente indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 2185 del 21 dicembre 2015 concernente "Riorganizzazione in seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 concernente, tra l'altro, l'approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti;

Viste infine:

- la direttiva del Capo di Gabinetto della Giunta della Regione Emilia-Romagna, PG.2017.660476 del 13/10/2017, per la corretta applicazione degli art.li 5 e 12 della delibera di Giunta regionale n. 468/2017, nonché la nota del medesimo Capo di Gabinetto, PG.2017.779385 del 21/12/2017, in merito alla decorrenza dell'efficacia giuridica delle norme relative al nuovo sistema dei controlli interni;
- la determinazione dirigenziale n. 20191 del 13/12/2017 recante "Provvedimento di nomina dei responsabili di procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della legge 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. n. 32/1993;

Considerato che il punto 2 del dispositivo della sopracitata determinazione n. 20191/2017 prevede, in caso di assenza temporanea dei Responsabili del procedimento nominati, che le relative responsabilità siano riassunte, di norma, dal Responsabile del Servizio;

Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) di autorizzare, per la campagna vitivinicola 2018/2019, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna e ivi raccolte, atti a diventare:
  - vini a Indicazione Geografica Protetta Terre di Veleja e Val Tidone;
  - vini a Denominazione di Origine Protetta, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione: Colli Piacentini, Ortrugo dei Colli Piacentini, Gutturnio;
- 2) di autorizzare inoltre l'arricchimento delle partite atte a diventare vini spumanti di qualità a Denominazione di Origine Protetta di cui al precedente punto 1) purché l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi l'1,5% vol.;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Tutela dei Vini DOC Colli Piacentini, al MIPAAF, all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio e all'ICQRF.

Roberta Chiarini